

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI e
TEDESCO TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1988

Norme concernenti il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi relativi ad impieghi civili dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario, degli enti locali e loro consorzi e degli enti pubblici non economici

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione che regola la partecipazione dei cittadini alle selezioni ed ai concorsi banditi dagli enti indicati nel titolo del disegno di legge, per la gran parte, risale ormai a molti anni, pur se nel tempo sono state introdotte modificazioni anche per ciò che concerne il limite massimo di età.

Tale normativa merita una riflessione, ai fini di una sua modificazione, e la presente proposta, pur se settoriale, tende infatti ad elevare il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi in argomento, sulla base di una serie di considerazioni che di seguito vengono sviluppate.

Solo in via esemplificativa si riportano in appresso le norme che regolano la questione

in parola, nei due più importanti settori del «comparto pubblico» in ragione dell'entità rilevante del numero degli addetti:

a) per il rapporto di impiego civile dello Stato la materia dell'età massima è regolata dal numero 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il rapporto di impiego dei comuni, delle province e dei loro consorzi, detto aspetto è previsto dall'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Giova sottolineare che dette norme hanno subito modificazioni per effetto dell'entrata in vigore della legge 3 giugno 1978. n. 288.

Inoltre, almeno per quanto consta, le regioni a statuto ordinario - che hanno emanato norme nelle materie di loro competenza, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» - nella fattispecie hanno regolato la loro attività legislativa sulla base della richiamata normativa di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sopra modificata, pur fatte salve marginali eccezioni dovute a peculiari situazioni.

Consegue, da quanto detto, che generalmente il limite massimo di età di base per la partecipazione alle selezioni e ai concorsi più volte citati è attualmente fissato in trentacinque anni, con la previsione di specifiche «elevazioni» sia in riferimento a requisiti di carattere soggettivo in favore di situazioni di singoli (stato di coniugato, numero dei figli, eccetera), sia con riguardo ad alcune categorie di cittadini il cui limite massimo è di quarantacinque anni (mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati), nonché di «esenzioni» dal detto limite disposte per particolari categorie (ad esempio per i dipendenti che nell'ambito dell'ente di appartenenza o di enti similari intendono partecipare a concorsi previsti per carriere o qualifiche superiori, eccetera).

La presente proposta tende a:

elevare per la generalità dei cittadini il limite massimo di età di base da 35 a 40 anni;

mantenere le «elevazioni» di carattere soggettivo stabilite in relazione allo stato di famiglia di singoli cittadini, sia pure modificandone limitatamente il beneficio (tre anni in luogo dei cinque attualmente previsti);

conservare le «elevazioni» già previste a quarantacinque anni per le particolari categorie sopra citate nonché le «esenzioni» evidenziate.

Una serie di elementi e di considerazioni sembrano giustificare la proposizione innanzi accennata alla luce dei mutamenti positivi e negativi della società italiana, intervenuti specie nel corso degli ultimi venti anni, e tali da

incidere profondamente anche nelle attività lavorative.

Essi possono essere sintetizzati nel modo seguente:

l'aumento della così detta «scolarizzazione», nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 34 della Costituzione, che ha permesso ad un sempre maggior numero di cittadini l'accesso agli istituti superiori, alle università ed alle scuole di specializzazione, ma che ha comportato un innalzamento dell'età di disponibilità al collocamento sul mercato del lavoro;

l'accentuarsi della crisi economica, in atto da molti anni, che comporta lunghi periodi di attesa per la ricerca di nuovi posti di lavoro, principalmente nel settore pubblico, in considerazione della sempre maggiore indisponibilità di occupazione, sia per motivi patologici che fisiologici, nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

l'aumentata aspirazione delle donne - specie di quelle che hanno dedicato gran parte della loro esistenza a sostegno esclusivo delle esigenze familiari, o per libera scelta o per impossibilità di ottenere o mantenere un posto di lavoro - all'inserimento o al reinserimento nelle attività lavorative.

Il disegno di legge si propone inoltre lo scopo di realizzare una omogeneizzazione delle normative in riferimento al limite massimo di età nell'intero comparto pubblico.

Esso si compone di tre articoli:

il primo regola la materia del limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi banditi dagli enti ivi indicati;

il secondo lascia ferme le disposizioni concernenti l'elevazione e le esenzioni del limite posto dall'articolo 1, già previste da precedenti leggi in favore di particolari categorie di cittadini, apportandovi solo modeste modificazioni;

il terzo abroga le disposizioni incompatibili o comunque in contrasto con la nuova legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di età minima per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle comunità montane, degli enti pubblici non economici, il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi banditi dai predetti enti è stabilito in quaranta anni.

2. Il limite massimo di età previsto dal comma 1 è elevato:

a) di un anno per coloro che risultano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente, fino ad un massimo di due anni.

3. I requisiti indicati ai commi 1 e 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 2.

1. Rimangono ferme le disposizioni vigenti, in materia di esenzione dall'osservanza del limite massimo di età, già previste in favore di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per la partecipazione ai concorsi indicati all'articolo 1.

2. I benefici di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, concernenti l'elevazione del limite di età a quarantacinque anni, previsti per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione regionale.

Art. 3.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o comunque in contrasto con la presente legge.